



# COMUNE DI MIRANDOLA

*Città dal 1597*

Settore Affari Generali

## AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANDOLA

Il Comune di Mirandola, a seguito della determinazione n. 653 del 4.11.2021 del dirigente del Settore Affari Generali, nel rispetto dei principi di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, nonché in ossequio ai principi di rotazione e di massima partecipazione, intende formare un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente in giudizio.

L'elenco sarà suddiviso nelle seguenti quattro sezioni:

- contenzioso civile;
- contenzioso amministrativo;
- contenzioso penale;
- contenzioso del lavoro, sindacale, previdenziale e assistenziale.

L'elenco avrà validità sino al 31.12.2023, a far data dall'atto di approvazione dell'elenco stesso mediante determinazione del dirigente del Settore Affari Generali.

### ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

I requisiti di partecipazione ed iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all'Unione Europea;
- insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Mirandola e con l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, di cui il Comune di Mirandola fa parte; in particolare, l'avvocato non dovrà avere giudizi (intesi come procedimenti di natura giurisdizionale) in corso contro i sopra richiamati Enti, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, anche con riferimento all'associazione professionale od alla società di professionisti di cui eventualmente faccia parte e ad avvocati che esercitino la propria attività nei medesimi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale;
- assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui al codice deontologico forense.

Inoltre, mediante la sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato "B" del presente avviso, da allegare alla domanda di partecipazione quale parte integrante e sostanziale, gli interessati dovranno formalmente assumere i seguenti impegni:

- impegno, per l'intera durata di validità dell'iscrizione nell'elenco, a non svolgere attività professionale, anche con riferimento all'associazione professionale o a società di professionisti di cui eventualmente faccia parte, che comporti l'assunzione di giudizi (intesi come procedimenti di natura giurisdizionale) avversi al Comune di Mirandola e/o all'Unione Comuni Modenesi Area Nord (tale impegno, rispetto all'Unione, decadrà automaticamente nel caso in cui il Comune di Mirandola non dovesse più far parte, in futuro, dell'Unione stessa);
- impegno a recarsi personalmente almeno due volte presso la sede comunale a Mirandola, per ogni singolo contenzioso, al fine di coordinarsi direttamente con gli uffici dell'Ente per impostare al meglio la difesa, esaminare la relativa documentazione ed approfondire tutti i temi oggetto della vertenza, fatta salva la disponibilità ad effettuare ulteriori incontri, ove necessario;

U

Comune di Mirandola  
Comune di Mirandola  
Protocollo N. 0031496/2021 del 09/11/2021



# COMUNE DI MIRANDOLA

Città dal 1597

Settore Affari Generali

- impegno ad applicare, ai fini della determinazione del compenso professionale, lo sconto percentuale sui valori medi di cui alle tabelle professionali del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” - e successive modifiche ed integrazioni, sconto che dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati fiduciari dell’Ente: tale sconto non potrà essere inferiore al 20% e non potrà essere superiore al 50%, nel rispetto del principio dell’equo compenso sancito dall’art. 13-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” - espressamente esteso anche agli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione dall’art. 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, così come convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172;

- impegno a possedere e mantenere, per tutto il periodo di iscrizione all’elenco e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’elenco stesso, un’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale per un massimale per sinistro di almeno euro 1.000.000,00 e, per anno assicurativo, di almeno euro 2.000.000,00.

I professionisti che risultino in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano assunto gli impegni sopra elencati saranno inseriti nell’elenco.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e permanere per l’intero periodo di validità dell’elenco.

L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta, compresi i documenti di cui si richiede l’obbligatoria allegazione (curriculum e convenzione), ed all’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e degli impegni assunti, come sopra indicati. L’Ente si riserva, a tal fine, di chiedere chiarimenti e/o integrazioni.

La sopravvenuta perdita di uno dei suddetti requisiti comporterà la cancellazione dall’elenco, così come il mancato rispetto degli impegni assunti.

## ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta in lingua italiana utilizzando il fac-simile di cui all’allegato “A” al presente avviso, deve attestare il possesso di tutti i requisiti e l’assunzione di tutti gli impegni di cui al precedente art. 1. Alla stessa devono essere allegati la convenzione di cui all’allegato “B” al presente avviso ed un dettagliato curriculum vitae formativo-professionale, da cui risultino, in particolare, le capacità, la competenza e le esperienze specifiche maturate negli ambiti professionali di cui alla sezione o alle sezioni alle quali si chiede di essere iscritti. E’ possibile chiedere l’iscrizione ad una o più sezioni dell’elenco.

**MOLTO IMPORTANTE: la domanda ed i relativi allegati (convenzione e curriculum), da considerare parti integranti e sostanziali della stessa, devono essere sottoscritti digitalmente dal singolo professionista e devono essere inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata personale del singolo professionista interessato, al seguente indirizzo PEC: [comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it](mailto:comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it)**

Nell’oggetto della PEC va riportata la dicitura “AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE”.

E’ esclusa, e quindi non ammessa, ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli professionisti, ancorché aderenti ad associazioni o a società tra avvocati.

**LA DOMANDA DEVE PERVENIRE, A PENA D’ESCLUSIONE, ENTRO IL GIORNO 9 DICEMBRE 2021.**

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio e non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti non è ammessa e, dunque, priva d’effetto.



# COMUNE DI MIRANDOLA

*Città dal 1597*

## Settore Affari Generali

Il Comune di Mirandola declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nell'inoltro della domanda imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il Comune di Mirandola non assume responsabilità nel caso si verifichi una dispersione della comunicazione causata dall'inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'istante, né per eventuali disguidi telematici o comunque riconducibili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno fornite tramite PEC, all'indirizzo fornito dall'interessato.

### **ART. 3 – UTILIZZO DELL'ELENCO**

I professionisti che avranno correttamente presentato la propria domanda saranno inseriti nell'elenco che, ai soli fini di comodità di consultazione, verrà redatto secondo il criterio alfabetico, suddiviso nelle quattro sezioni.

L'inserimento in elenco consegue all'esito positivo della verifica della regolarità e completezza della domanda presentata, compresa la documentazione allegata, mentre l'esame e la comparazione dei curricula vitae saranno effettuati solo qualora si debba procedere al conferimento dell'incarico di patrocinio legale.

Si procederà alla formazione dell'elenco anche nel caso pervenga una sola domanda ritenuta ammissibile.

Gli iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco stesso.

L'elenco rimane pubblicato per l'intero periodo di validità sul sito web istituzionale del Comune di Mirandola, nella sezione relativa al Settore Affari Generali.

Il Comune si riserva la facoltà di cancellare l'iscritto in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, così come di mancato rispetto degli impegni assunti. La cancellazione potrà avvenire anche in caso di gravi inadempimenti, negligenza o ritardo nell'espletamento dell'incarico affidato.

### **ART. 4 - MODALITA' DI SCELTA DELL'AVVOCATO ISCRITTO NELL'ELENCO ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE**

Qualora si presenti l'esigenza di conferire l'incarico di patrocinio legale, l'affidamento verrà disposto con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali, previa comparazione dell'offerta economica presentata e dei curricula vitae, in relazione alle specifiche caratteristiche del singolo contenzioso e nel rispetto dei principi di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, nonché in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, economicità, rotazione e massima partecipazione, utilizzando i seguenti criteri:

- specifica competenza nella materia oggetto del contenzioso;
- pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso;
- condizioni offerte rispetto alla quantificazione del compenso professionale (sconto percentuale sui valori medi di cui alle tabelle professionali del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni);
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di Mirandola, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all'avvocato presente in elenco in ordine al conferimento di incarichi: costituirà soltanto manifestazione della disponibilità ad assumerli per conto e nell'interesse del Comune stesso.

L'eventuale rinuncia all'incarico offerto dall'Ente, non supportata da ragioni, oggettive e comprovabili, indipendenti dalla volontà del professionista interessato, comporta l'esclusione dall'elenco.



# COMUNE DI MIRANDOLA

*Città dal 1597*

Settore Affari Generali

Il rapporto nascente dal conferimento dell'incarico sarà regolato dalle condizioni generali riportate nella convenzione di cui all'allegato "B" del presente avviso, il rispetto delle quali rappresenta condizione necessaria per il mantenimento del professionista nell'elenco e per il conferimento di eventuali incarichi.

Il Comune si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato ed in merito al permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco e del conferimento degli incarichi di patrocinio legale.

Potrà essere conferito un nuovo incarico al medesimo professionista, senza ricorrere alla procedura comparativa di cui sopra, in caso di prosecuzione del contenzioso in altri gradi di giudizio e nell'ipotesi di connessione (oggettiva e/o soggettiva) con altri contenziosi. Tali principi sono applicabili anche alle procedure in corso al momento della pubblicazione del presente avviso.

## **ART. 5 – DEFINIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE**

Il professionista incaricato dovrà determinare il compenso sulla base dello sconto percentuale sui valori medi di cui alle tabelle professionali del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, così come indicato nella domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente, in base a quanto stabilito all'art. 1.

Al compenso, così definito, andrà aggiunto il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%. In tale compenso sono da intendersi inclusi tutti gli oneri di trasferta per incontri e riunioni presso la sede comunale e gli eventuali oneri di domiciliazione.

Sulla base dei succitati criteri, il professionista incaricato dovrà produrre un preventivo dettagliato, riportante le varie fasi del giudizio, i relativi valori medi da tabella professionale e lo sconto applicato per ciascuna fase, redatto ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà inoltre indicare nel dettaglio le spese vive previste e da documentare (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo, spese di notifica).

Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, nei giudizi diversi da quelli penali si farà riferimento, di norma, al valore complessivo delle domande proposte dalle parti. Ove, tuttavia, le richieste avanzate in causa risultino abnormi ed esorbitanti rispetto all'effettiva entità economica della vertenza, si avrà riguardo al valore effettivo della lite, considerati gli interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

Per le cause di valore indeterminabile si applicherà lo scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tranne che per le questioni di particolare complessità, che, previa adeguata motivazione da sviluppare nel preventivo, potranno consentire l'applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, con esclusione, comunque, dello scaglione successivo.

Nel caso in cui il professionista assuma contestualmente, nella medesima causa, la difesa del Comune di Mirandola e di altri soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) ad esso collegati, con analoga posizione processuale, il compenso base, come sopra definito, sarà incrementato del 30% per la difesa del secondo soggetto e del 20% per ogni ulteriore soggetto.

Nel caso in cui il professionista assuma incarichi difensivi in cause seriali di identico contenuto, il compenso è ridotto, per ciascuna causa successiva alla prima, nella misura del 30%.

Qualora il contenzioso si esaurisca prima della decisione finale di merito (es., dopo l'eventuale fase cautelare) il professionista incaricato ha diritto a percepire soltanto i compensi associati alle attività effettivamente svolte, con esclusione, quindi, dei compensi indicati nel preventivo per le successive fasi. Nel caso in cui la fase cautelare sfoci direttamente nella decisione di merito, verrà liquidato al professionista un importo aggiuntivo pari al 10% del compenso indicato in preventivo per la fase cautelare.

In caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio, tenuto conto che il disposto di cui all'art. 4, comma 6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 non pone una prescrizione tassativa, con la presentazione della domanda e la sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato "B" il professionista accetta la liquidazione



# COMUNE DI MIRANDOLA

*Città dal 1597*

Settore Affari Generali

dei compensi professionali così come definiti nel preventivo, senza alcuna maggiorazione, avendo diritto alla liquidazione del compenso riferito alle sole fasi di giudizio effettivamente svolte.

Nel caso in cui il perito di parte sia indicato dal legale incaricato, il relativo preventivo di spesa dovrà essere approvato dal Comune prima del formale conferimento dell'incarico.

Qualora, con provvedimento definitivo, il giudice condanni controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quella indicata nel preventivo, le stesse verranno riconosciute al professionista solo quando effettivamente corrisposte o recuperate dal Comune.

Il legale potrà chiedere la corresponsione dei compensi relativi alle sole fasi di giudizio effettivamente svolte ed ultimate ed alle spese vive documentate.

Il compenso non verrà erogato qualora emergano elementi tali da evidenziare il non corretto svolgimento della prestazione professionale richiesta.

## **ART. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il Comune di Mirandola si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando, ovvero di affidare incarichi anche prescindendo dall'elenco in oggetto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, nonché, eventualmente, in considerazione di determinate condizioni di specificità per materia, da motivare in base a ragioni di pubblico interesse.

## **ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI**

Le richieste di chiarimenti e/o informazioni devono essere inviate esclusivamente mediante Posta Elettronica certificata (P.E.C), entro e non oltre il giorno 30 novembre 2021, all'indirizzo PEC: [comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it](mailto:comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it)

Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura "QUESITO IN MERITO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE".

Le risposte saranno pubblicate sul sito Web istituzionale del Comune, nella sezione "Bandi dell'Ente – Avvisi per incarichi". Non sarà fornita risposta ai quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato.

## **ART. 8 - PUBBLICITA'**

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Mirandola, nella sezione "Bandi dell'Ente – Avvisi per incarichi", per il periodo intercorrente dal 9 novembre al 9 dicembre 2021.

## **ART. 9 - INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI**

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 - @ [info@comune.mirandola.mo.it](mailto:info@comune.mirandola.mo.it) - @. [comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it](mailto:comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it) - W. [www.comune.mirandola.mo.it](http://www.comune.mirandola.mo.it).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Affari Generali, dott. Luca Bisi - T. 0535 29516 - F. 0535 29538 - @ [luca.bisi@comune.mirandola.mo.it](mailto:luca.bisi@comune.mirandola.mo.it) - @cert. [comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it](mailto:comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it). I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.



# COMUNE DI MIRANDOLA

*Città dal 1597*

Settore Affari Generali

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la dott.ssa Alice Incerti, responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio del Comune di Mirandola, contattabile all'indirizzo di posta elettronica [alice.incerti@comune.mirandola.mo.it](mailto:alice.incerti@comune.mirandola.mo.it)

Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gdp.it - @cert. protocollo@pec.gdp.it - W. www.garanteprivacy.it

L'informativa estesa è consultabile online sul sito [www.comune.mirandola.mo.it](http://www.comune.mirandola.mo.it)

Mirandola, li 9 novembre 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
(dott. Luca Bisi)  
(firmato digitalmente)